



Bruxelles, 22.10.2018
COM(2018) 719 final

2018/0371 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Per sostenere l'attuazione delle decisioni del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia¹ e della decisione del Consiglio sull'ammissione legale dalla Turchia², sono stati impegnati finanziamenti a favore di programmi nazionali degli Stati membri nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Le due decisioni del Consiglio³ hanno permesso l'effettiva ricollocazione di 34 705 richiedenti bisognosi di protezione internazionale dalla Grecia e dall'Italia e l'ammissione legale di 5 345 persone bisognose di protezione internazionale dalla Turchia. Il periodo di validità e di applicazione di tali decisioni si è nel frattempo concluso.

Degli 843 milioni di EUR impegnati nel 2016 per i programmi nazionali degli Stati membri nel quadro dell'AMIF sono ancora disponibili circa 567 milioni di EUR. Secondo la norma riguardante il disimpegno prevista dal regolamento recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione⁴, i pagamenti relativi ai suddetti impegni dovrebbero essere effettuati entro la fine del 2018, dopo di che i finanziamenti cesseranno di essere disponibili e non potranno più essere utilizzati dagli Stati membri per i suddetti programmi nazionali nel quadro del Fondo.

Alla luce delle discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio svoltesi nel 2018, la Commissione propone modifiche di natura tecnica all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014⁵ che consentano agli Stati membri di utilizzare quanto resta degli impegni al fine di affrontare le priorità dell'Unione nel settore della migrazione, compresa l'attuazione delle ricollocazioni dopo la scadenza del periodo di applicazione delle decisioni del Consiglio. La proposta, inoltre, ampliarà la platea delle persone attualmente ammissibili alla ricollocazione nell'ambito dell'AMIF, vale a dire i beneficiari di protezione internazionale, per includervi anche il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale (già previsto dalle summenzionate decisioni del Consiglio).

Grazie a tale modifica gli Stati membri potranno continuare a dimostrare solidarietà dando concreta attuazione alle decisioni di trasferimento. La presente proposta, inoltre, offrirà loro la possibilità di utilizzare i predetti finanziamenti, oltre che per la ricollocazione e il reinsediamento, anche per altre azioni definite dal regolamento AMIF, se debitamente giustificato dai programmi nazionali, che dovranno essere modificati di conseguenza⁶. Come confermato dalla revisione intermedia del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, gli Stati membri devono far fronte ad un'ampia serie di esigenze di vario tipo in materia di asilo, integrazione e rimpatrio.

¹ Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio.

² Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601.

³ Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio.

⁴ Articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014.

⁵ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

⁶ Le altre azioni pertinenti potrebbero riguardare priorità fondamentali dell'Unione in materia di migrazione e asilo, tra cui il potenziamento dei sistemi di asilo degli Stati membri, l'intensificazione degli sforzi di integrazione, l'aumento dei rimpatri, il rafforzamento dei percorsi legali verso l'Unione in sostituzione di quelli illegali e pericolosi e una maggior cooperazione con i paesi terzi in questi settori.

La proposta consente agli Stati membri di reimpegnare o trasferire importi all'interno dei programmi nazionali mediante opportuna modifica di questi ultimi. Essa, inoltre, estende per un periodo massimo di sei mesi il termine previsto per il disimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, al fine di concedere agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per rivedere i loro programmi nazionali e apportare le modifiche necessarie per l'eventuale reimpegno o trasferimento dei finanziamenti. A questo scopo propone l'introduzione di una deroga all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014⁷. La proposta contiene anche una disposizione che estende di altri due anni il termine di utilizzo del finanziamento interessato, a decorrere dall'approvazione, da parte della Commissione, della modifica dei programmi nazionali, così da dare agli Stati membri il tempo sufficiente per attuare le azioni per le quali il finanziamento sarà reimpegnato o trasferito.

Affinché gli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio restino disponibili all'interno dei programmi nazionali degli Stati membri al fine di sostenere la ricollocazione e altre priorità dell'Unione in materia di migrazione e asilo e non vengano disimpegnati, è essenziale che le modifiche tecniche all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 proposte siano adottate ed entrino in vigore entro la fine del 2018.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con le priorità politiche dell'Unione nei settori della migrazione e dell'asilo poiché consente agli Stati membri di continuare ad utilizzare, tramite i loro programmi nazionali, la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio a favore delle priorità dell'Unione nei predetti settori.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La modifica tecnica proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea. Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione si è dimostrato uno strumento importante in grado di integrare le azioni dell'UE in materia di frontiere e sicurezza offrendo, in particolare, un sostegno finanziario alla creazione e al funzionamento degli hotspot (punti di crisi). Il sostegno coordinato del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo sicurezza interna si è rivelato essenziale soprattutto per garantire una corretta gestione dei casi contingenti negli hotspot, compreso l'eventuale orientamento degli interessati verso le procedure appropriate. In parallelo e in coordinamento con il Fondo sociale europeo, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione ha inoltre fornito un sostegno all'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e ha agito in modo complementare agli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nell'attuare le politiche migratorie esterne dell'UE. La modifica del Fondo Asilo, migrazione e integrazione proposta permetterà di proseguire il sostegno ad azioni in questi settori.

⁷ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 e si fonda sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che conferiscono all'Unione il potere di adottare misure in materia di asilo, immigrazione, gestione dei flussi migratori, equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, anche tramite la cooperazione con i paesi terzi.

Tali articoli rappresentano basi giuridiche compatibili con la posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca rispetto alle materie che disciplinano e sono quindi compatibili con le regole di voto in sede di Consiglio. A ciascuno di essi si applica la procedura legislativa ordinaria.

• Sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Permettendo agli Stati membri di continuare ad utilizzare, a favore della ricollocazione e, in circostanze debitamente motivate, a favore di altre azioni rientranti nei loro programmi nazionali, la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, la proposta creerà, a livello di Unione, un valore aggiunto superiore rispetto a quello che deriverebbe da azioni realizzate dai singoli Stati membri.

• Proporzionalità

La proposta si limita agli adeguamenti tecnici necessari.

• Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: modifica del regolamento vigente.

Tenuto conto del quadro giuridico, è necessario proporre modifiche del regolamento (UE) n. 516/2014 e introdurre una deroga al regolamento (UE) n. 514/2014.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

Dalle consultazioni informali che hanno avuto luogo con la commissione del Parlamento europeo e con il gruppo di lavoro del Consiglio pertinenti è emerso un consenso sulla necessità di procedere agli adeguamenti tecnici previsti dalla presente proposta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica tecnica proposta intende far sì che gli importi impegnati nel 2016 per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio restino a disposizione degli Stati membri all'interno dei loro programmi nazionali allo scopo di finanziare le ricollocazioni e, se debitamente giustificato nel quadro di una modifica di tali programmi, anche altre azioni nel settore della migrazione e dell'asilo. Nessun finanziamento aggiuntivo a carico del bilancio dell'Unione è pertanto necessario ai fini dell'attuazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 516/2014 proposte.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente proposta non incide sulle attuali disposizioni del regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione relative alle modalità di monitoraggio, valutazione e informazione, che continueranno ad applicarsi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il primo obiettivo della presente proposta è consentire l'utilizzo della quota rimanente degli importi impegnati nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio allo scopo di promuovere le priorità dell'UE in materia di migrazione e asilo, compresa la ricollocazione. L'utilizzo di questi importi sarà possibile per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dall'approvazione, da parte della Commissione, della modifica dei programmi nazionali e consentirà, tra l'altro, di finanziare anche azioni diverse dalla ricollocazione tramite modifiche a tali programmi. Al tempo stesso, la proposta amplierà la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione in modo da offrire agli Stati membri maggior flessibilità nell'attuare le misure di solidarietà.

La proposta modifica di conseguenza l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 inserendo, al paragrafo 1, i termini "richiedente o" prima dei termini "beneficiario di protezione internazionale" e, al paragrafo 4, i termini "richiedenti o" prima dei termini "beneficiari di protezione internazionale".

In secondo luogo, la proposta modifica l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 rendendo possibile il reimpegno, a favore della ricollocazione, degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, o il trasferimento di tali importi a favore di altre azioni definite nel regolamento AMIF, in funzione delle esigenze degli Stati membri. Tali reimpiegni o trasferimenti dovranno essere debitamente giustificati nel quadro di una modifica dei programmi nazionali, che dovrà essere approvata dalla Commissione. Essi potranno essere effettuati un'unica volta, in considerazione del principio di sana gestione finanziaria e nel rispetto della norma concernente il disimpegno prevista dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014.

In terzo luogo, la proposta inserisce nell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 una disposizione che modifica la norma concernente il disimpegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 514/2014, così da rendere possibile l'utilizzo, per un ulteriore periodo di due anni, della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio. A tal fine, la disposizione proposta stabilisce che gli importi in questione siano considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento a favore di altre azioni da esso previste.

La proposta, infine, proroga di sei mesi il termine stabilito per il disimpegno automatico degli importi. Tale disposizione rappresenta una deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 ed è necessaria affinché gli Stati membri e la Commissione possano portare a termine la procedura di modifica dei programmi nazionali previsti all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo del presente regolamento è consentire il reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, come previsto dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, o la loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, in linea con le priorità dell'Unione e con le esigenze degli Stati membri nei settori della migrazione e dell'asilo.
- (2) La Commissione ha impegnato finanziamenti a favore di programmi nazionali degli Stati membri nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523⁹ e (UE) 2015/1601¹⁰ del Consiglio. La decisione (UE) 2015/1601 è stata modificata dalla decisione (UE) 2016/1754¹¹. Tali decisioni, nel frattempo, hanno cessato di applicarsi.
- (3) Parte dei finanziamenti assegnati nel 2016 conformemente alle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 sono ancora disponibili all'interno dei programmi nazionali degli Stati membri.

⁸ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

⁹ Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

¹⁰ Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

¹¹ Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

- (4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i suddetti importi per continuare ad attuare le ricollocazioni, reimpegnandoli a favore della stessa azione nell'ambito dei programmi nazionali. Dovrebbe essere inoltre possibile, ove debitamente giustificato dalla modifica dei programmi nazionali degli Stati membri, avvalersi di questi finanziamenti anche per affrontare altre sfide riguardanti la migrazione e l'asilo, in linea con il regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. In tali settori gli Stati membri hanno ancora numerose esigenze. È opportuno che il reimpegno dei suddetti importi per la stessa azione o il loro trasferimento a favore di altre azioni previste dal programma nazionale venga autorizzato un'unica volta e previa approvazione della Commissione.
- (5) È opportuno ampliare la platea delle persone ammissibili alla ricollocazione per dare maggior flessibilità agli Stati membri nell'effettuare le ricollocazioni.
- (6) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per rivedere i programmi nazionali onde conformarsi alle modifiche pertinenti previste dal presente regolamento di modifica. È pertanto opportuno applicare una deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² che, per la quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, proroghi di sei mesi il termine previsto per il disimpegno, al fine di completare la procedura di modifica dei programmi nazionali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (7) È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per poter utilizzare gli importi reimpegnati per la stessa azione o trasferiti ad altre azioni prima che si proceda ad un loro disimpegno. Pertanto, nel momento in cui il reimpegno o il trasferimento nell'ambito del programma nazionale è approvato dalla Commissione, l'importo interessato dovrebbe essere considerato come impegnato nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpegno o il trasferimento.
- (8) Il presente regolamento di modifica non incide sui finanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 516/2014.
- (9) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

- (10) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

¹² Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(10) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(10 bis) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

(10) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(10 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12) Tenuto conto della necessità di evitare il disimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 516/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 516/2014

L'articolo 18 è così modificato:

"Articolo 18

(1) al paragrafo 1, i termini "beneficiario di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedente o beneficiario di protezione internazionale";

(2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di

finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014 e, in seguito, con decisione di finanziamento da allegare alla decisione di approvazione del programma nazionale. Il reimpiego di tali importi per la stessa azione prevista dal programma nazionale o il loro trasferimento ad altre azioni previste dal programma nazionale è possibile ove debitamente giustificato dalla modifica del rispettivo programma nazionale. Un importo può essere reimpiegato o trasferito un'unica volta. La Commissione approva il reimpiego o il trasferimento attraverso la modifica del programma nazionale.";

(3) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, gli importi derivanti dalle misure temporanee istituite dalle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 che sono reimpiegati per la stessa azione prevista dal programma nazionale o trasferiti ad altre azioni previste dal programma nazionale in conformità al paragrafo 3 sono considerati come impegnati nell'anno della modifica del programma nazionale che ne approva il reimpiego o il trasferimento.

3 ter. In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014, il termine per il disimpegno degli importi di cui al paragrafo 3 bis è prorogato di sei mesi.";

(4) al paragrafo 4, i termini "beneficiari di protezione internazionale" sono sostituiti dai termini "richiedenti o beneficiari di protezione internazionale".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente